

REGOLAMENTO

in vigore dal 01/01/2012 – APPROVATO dal CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 26/09/2011

Soci, diritti e obblighi

Art. 1 - Utilizzo logo associativo istituzionale

I. Per l'utilizzo del logo associativo va richiesta apposita autorizzazione disponibile nel sito www.confartigianatovicenza.it.

II. Ogni socio, in regola con il pagamento della quota associativa e, nel caso di utilizzo di servizi associativi, anche senza scoperture nel pagamento delle relative fatture, può utilizzare sulla carta da lettere, modulistica, stampati di uso corrente dell'impresa, iniziative promozionali, espositive, pubblicitarie e per l'inserimento nel proprio sito, il logo associativo, preceduto dalla formula "Associata a" (n.d.r. intesa come "impresa").

III. Il logo non potrà comunque essere utilizzato per scopi in contrasto con quanto previsto dall'art. 2 dello Statuto di Confartigianato Vicenza.

IV. Confartigianato Vicenza, una volta valutata positivamente la richiesta, invierà il file del logo e le relative "Modalità d'uso applicativo" che dovranno essere puntualmente osservate.

Art. 2 - Comunicazione ai soci

I. Confartigianato Vicenza per tutte le comunicazioni all'impresa utilizza la posta elettronica spedita all'indirizzo e-mail che il socio comunica al momento dell'iscrizione.

II. La prova dell'avvenuto invio sarà dato:

- dall'utilizzo della casella posta elettronica certificata (PEC) da parte di Confartigianato Vicenza;
- dalla stampa della comunicazione inviata, che dovrà contenere ora e giorno di inoltro.

III. Su richiesta le comunicazioni potranno essere spedite via fax o posta ordinaria.

IV. Il socio può indicare per l'invio delle comunicazioni associative anche un indirizzo diverso dalla sede dell'impresa o dalla sede legale.

V. Eventuali variazioni di indirizzo della posta elettronica, numero di fax e recapito postale dovranno essere comunicate tempestivamente dal socio, a Confartigianato Vicenza.

Art. 3 - Comunicazione mancato accoglimento Domanda Ammissione a Socio (DAS)

I. In caso di non accoglimento della domanda di ammissione a socio da parte della Giunta Esecutiva, la stessa provvederà, secondo quanto previsto dal comma IV dell'art. 4 dello Statuto, a darne informazione per conoscenza anche al Delegato Comunale competente.

II. Il socio si impegna a comunicare le variazioni riguardanti i punti c, d, e, f, del comma I dell'art. 4 dello Statuto, entro trenta giorni dal loro verificarsi. Il mancato rispetto del termine comporta la continuazione dell'obbligo associativo.

Art. 4 - Durata dell'iscrizione

I. L'iscrizione vale fino alla scadenza dell'anno solare entro il quale è stata accolta la domanda di ammissione e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, se non sia stato presentato dal socio formale atto di recesso, così come previsto dall'art. 7 dello Statuto.

II. L'iscrizione viene mantenuta nel caso di cessione, conferimento, trasformazione o fusione dell'impresa associata. I suddetti eventi non comportano l'obbligo di corrispondere un'ulteriore quota associativa per l'anno in cui si sono verificati.

Art. 5 - Durata della quota associativa

I. La quota associativa è annua e si riferisce al periodo gennaio/dicembre indipendentemente dalla data dell'iscrizione e/o di pagamento.

II. Il socio si impegna al versamento delle quote associative, entro l'anno in corso, secondo le modalità ed i tempi previsti dal sistema di riscossione adottato da Confartigianato Vicenza (pagamento diretto, INAIL, RID, bonifico bancario, ccp postale, altri).

III. Trascorsi sessanta giorni dalla data di scadenza del pagamento della quota, senza che questo sia avvenuto, il socio è considerato moroso.

Art. 6 - Cessazione della qualifica di socio

I. RECESSO - In caso di dimissioni volontarie, il socio deve inviare la comunicazione, ai sensi del comma II dell'art. 24 del Codice Civile, a Confartigianato Vicenza, entro il 30 settembre, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata (PEC).

II. PERDITA DEI REQUISITI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE A SOCIO - Tale causa di cessazione si configura quando l'impresa perde i requisiti previsti dal comma I art. 3 dello Statuto.

III. CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ - La cessazione dell'attività è certificata dalla chiusura dell'impresa, attestata da certificato camerale.

IV. MOROSITÀ - La morosità, deliberata dalla Giunta Esecutiva, matura con il mancato pagamento della quota associativa, oltre il termine fissato dal comma III art. 5 del Regolamento.

V. ESPULSIONE - Sono cause di espulsione:

a) comportamenti che hanno ingenerato danni morali e materiali a Confartigianato Vicenza;

b) grave inosservanza delle norme statutarie;

c) grave inosservanza degli indirizzi di politica associativa deliberati dall'Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo;

d) indegnità morale;

e) gravi mancanze ai doveri di lealtà e solidarietà nei confronti delle imprese associate e degli Organi associativi;

f) mancato pagamento integrale delle quote associative per un periodo di almeno due anni oltre a quello corrente;

g) recidiva, in caso di ripetute mancanze che hanno comportato l'adozione di tre provvedimenti di censura/diffida scritta nell'arco di due anni dalla prima decisione.

VI. Le cause di cessazione dalla qualifica di socio devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite casella di posta elettronica certificata (PEC), da parte del socio o da Confartigianato Vicenza, in relazione alla fattispecie dei casi.

VII. La comunicazione, d'iniziativa di Confartigianato Vicenza, ad eccezione del recesso, deve riportare documentazione e motivazione della causa.

Modalità di funzionamento degli Organi Collegiali: Consiglio Mandamentale, Giunta Mandamentale, Consulta Provinciale di categoria, Consiglio Direttivo, Giunta Esecutiva.

Art. 7 - Convocazione

I. Gli Organi Collegiali sono convocati dal Presidente dell'Organo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

II. La convocazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, avviene tramite comunicazione spedita, con strumento, anche elettronico, che provi la ricezione dell'avviso almeno otto giorni prima dell'incontro. In caso d'urgenza, potrà essere fatta, con il mezzo ritenuto più idoneo, anche tre giorni prima.

III. La convocazione degli Organi Collegiali può essere richiesta per iscritto al Presidente da almeno un terzo dei Componenti dell'Organo.

IV. La riunione è costituita esclusivamente in unica convocazione e sarà valida con la presenza di almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto al voto, oltre al Presidente.

V. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

VI. I partecipanti stabiliranno il sistema di votazione che potrà essere per alzata di mano o con votazione segreta; salvo parere unanime dei presenti, questa sarà obbligatoria quando trattasi di persone.

VII. Non sono ammesse deleghe. I Componenti dell'Organo, hanno diritto ad un solo voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

VIII. Le riunioni, su invito del Presidente, potranno essere allargate a Dirigenti con funzioni vicarie dei Componenti e ad altri Dirigenti sulla base delle tematiche affrontate; altresì per la trattazione di particolari problematiche, potranno essere invitati soggetti esterni a Confartigianato Vicenza.

IX. Gli Organi Collegiali si riuniscono almeno tre volte all'anno e possono nominare, per la redazione dei verbali, un segretario anche al di fuori dei suoi Componenti.

Art. 8 - Assenze

I. Per favorire l'esercizio delle funzioni dell'Organo, il Componente che, nel periodo di dodici mesi a partire dal primo incontro, resta assente ingiustificato, anche non consecutivamente, per due terzi delle riunioni effettuate, decade.

II. La decadenza si configura qualora la somma delle assenze ingiustificate e giustificate raggiunga i due terzi delle riunioni, nei primi tre anni del mandato.

III. La giustificazione deve pervenire alla Segreteria di riferimento prima dell'inizio della riunione, mediante strumento, anche elettronico, che comprovi la ricezione della comunicazione.

Art. 9 - Decadenza

I. La decadenza per assenze ha effetto nei confronti dell'Organo e anche degli altri Organi territoriali e Provinciali.

II. Nel mese successivo alla scadenza del periodo di cui ai commi I e II dell'art. 8 del Regolamento, verificati gli estremi per la decadenza, il Presidente, o il Vice Presidente, informa la Giunta Esecutiva che tempestivamente ne da comunicazione ai Presidenti degli altri Organi, di cui il decaduto è componente, affinché procedano alla decadenza immediata dalla carica.

III. Il Presidente, entro sessanta giorni, provvederà alla sostituzione.

IV. Chi decade per motivi di assenze in uno o più organi non può ricandidarsi durante il mandato in corso, nello stesso Organo.

V. Entro trenta giorni dalla comunicazione della decadenza, l'interessato può presentare ricorso alla Giunta Esecutiva che, entro trenta giorni, decide e ne da comunicazione motivata al ricorrente.

Art. 10 - Sostituzione

I. Nel caso in cui il Delegato Comunale, Vice Delegato Comunale, Rappresentante Mandamentale di Categoria, decada dalla carica sociale per quanto previsto dal comma I dell'art. 7 dello Statuto e dall'art. 8 del Regolamento, si provvede entro sessanta giorni, dall'accertamento della decadenza, alla sostituzione.

II. La sostituzione avviene mediante l'attribuzione della relativa carica al Vice Delegato Comunale o al primo dei non eletti per il Rappresentante Mandamentale di Categoria, i quali entro quindici giorni comunicano al Presidente Mandamentale, tramite raccomandata o PEC, l'accettazione o meno della stessa. Nel caso in cui non sia presente il Vice Delegato Comunale e quando questi sostituisce il Delegato decaduto, il Consiglio Mandamentale provvede alla nomina.

III. Per la sostituzione in caso di decadenza di tutte le altre cariche sociali, ai sensi del comma I dell'art. 7 dello Statuto e dell'art. 8 del Regolamento, si provvede mediante apposite elezioni da tenersi entro tre mesi.

Art. 11 - Verbali

Le riunioni devono essere verbalizzate in forma sintetica, riportando le decisioni assunte integrate del foglio presenze e trasmesse alla Segreteria Provinciale entro dieci giorni dall'effettuazione dell'incontro.

Organizzazione di Confartigianato Vicenza

Art. 12 - Individuazione Categorie

I. Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto l'individuazione delle Categorie spetta al Consiglio Direttivo che vi provvede motivando le scelte sulla base dei seguenti dati ed elementi:

a) la consistenza numerica totale e percentuale delle varie attività delle imprese socie;

b) la valenza della rappresentatività sindacale della categoria in relazione all'impatto economico ed occupazionale anche indotto, all'integrazione con lo sviluppo economico sociale e culturale del territorio, a tipologie di prodotto e di lavorazione di tipo artistico tradizionale tipiche di specifiche aree, all'attiva partecipazione in processi di innovazione di sistema, quali filiere, distretti, settori avanzati della ricerca e della tecnologia;

c) la possibilità di garantire un'organizzazione permanente e strutturata della categoria compatibile con le risorse associative e con l'effettiva potenzialità rappresentativa e operativa della categoria stessa a livello provinciale.

II. La categoria viene individuata su una base numerica provinciale di almeno cento imprese associate; per attività sindacali di un numero inferiore di imprese, che richiedono mirate e non continuative iniziative di tutela, si fa riferimento all'attività associativa generale. Specifiche esigenze di raggruppamenti di imprese possono trovare risposta nella costituzione di gruppi o movimenti.

Art. 13 - Definizione dei Sistemi di Mercato

I. I Sistemi di Mercato sono costituiti da più categorie sulla base della contiguità e dell'interdipendenza delle loro attività al fine di sviluppare politiche di rappresentanza e di business più adeguate alle dinamiche dei mercati e della rappresentanza di interessi.

II. Il Sistema di Mercato riveste anche un significato di rappresentanza nei confronti della costituzione degli Organi Sociali.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

I. Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero paritetico di rappresentanti dei Mandamenti e delle Categorie.

II. Il Presidente Provinciale uscente, dopo il primo mandato, se socio, fa parte di diritto del Consiglio Direttivo, esprimendo sia l'elettorato attivo che passivo. Il Presidente Provinciale che ha concluso i due mandati previsti dal comma I dell'art. 34 dello Statuto, fa parte del Consiglio Direttivo, con diritto di voto (elettorato attivo) limitatamente al successivo mandato.

III. Spetta al Consiglio Direttivo in carica fissare, tre mesi prima dalla conclusione del mandato, il numero totale dei Componenti del successivo Consiglio e le modalità per la loro individuazione/elezione, utilizzando il saldo degli iscritti a Confartigianato Vicenza al 31 dicembre dell'anno precedente.

IV. Per il primo mandato dopo l'approvazione dello Statuto e del presente Regolamento, viene determinato il numero dei rappresentanti dei Mandamenti e delle Categorie per un totale di trentasei, di cui diciotto per i Mandamenti e diciotto per le Categorie individuati attraverso i Sistemi di mercato.

V. Per strutture collegate i cui Presidenti fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo, ai sensi del comma III punto c) dell'art. 25 dello Statuto, si intendono quelle società di qualsiasi natura giuridica che operano su servizi alle imprese ritenuti strategici rispetto alle politiche associative e che abbiano i seguenti requisiti:

- a) sono state costituite su iniziativa diretta di Confartigianato Vicenza attraverso risorse economiche, organizzative, anche con apporto di capitale;
- b) sono sostenute e promosse presso i soci di Confartigianato e verso gli ambienti esterni istituzionali, economici e sociali di competenza;
- c) svolgono attività di servizi specialistici con significativi risultati di adesione da parte delle imprese;
- d) hanno attive e stabili forme di collaborazione con Confartigianato Vicenza sulla base di intese di carattere sia generale che specifico;
- e) aderiscono a Confartigianato Vicenza.

VI. Sulla base di queste caratteristiche il Consiglio Direttivo, con procedura di modifica del Regolamento, individua le strutture oppure provvede, in caso di perdita dei requisiti rilevata e documentata da almeno tre Componenti del Consiglio Direttivo, all'esclusione della stessa dall'esercizio dei diritti di cui all'art. 25 dello Statuto.

VII. Il Presidente che convoca il Consiglio Direttivo per la nomina del Presidente, Vice Presidente e dei Componenti della Giunta Esecutiva, provvede a convocare, per le strutture individuate, il Presidente in carica alla data di insediamento del Consiglio Direttivo.

VIII. Sono individuate come strutture collegate, ai sensi del comma III punto c) art. 25 dello Statuto, le seguenti società: ArtigianFidi Vicenza, Centro Sviluppo Artigianato Srl (Cesar Srl), Società promozione artigiano vicentino Srl (Spavi Srl).

Art. 15 - Consiglio Mandamentale

I. Il Consiglio Mandamentale è composto dai Delegati Comunali e dai Rappresentanti Mandamentali di Categoria in rappresentanza dei Sistemi di Mercato, con un numero massimo di diciotto, secondo la proporzione dei Sistemi a livello Provinciale e risultati eletti come indicato nelle lettere "a" e "b" del comma II dell'art. 17 del Regolamento.

II. Il Consiglio Mandamentale entrante dopo la sua costituzione e successivamente alla nomina del Presidente, Vice Presidente Mandamentale e della Giunta del Mandamento può provvedere alla

designazione di Vice Rappresentanti Mandamentali di Categoria e, in caso di mancata elezione, proporre alla Giunta Esecutiva i nominativi del Rappresentante Mandamentale di Categoria.

Art. 16 - Movimenti Giovani Imprenditori e Donne Impresa.

I. Sono costituiti i Movimenti dei Giovani Imprenditori, con età fino a quarant'anni e quello di Donne Impresa, con la finalità di promuovere obiettivi di carattere sociale e culturale e di rappresentare interessi e bisogni coerenti con gli indirizzi della politica associativa.

II. I movimenti sono organizzati su base provinciale attraverso la specifica Consulta Provinciale, composta dai Giovani/Donne eletti in qualità di Delegati, Vice Delegati Comunali e dei Rappresentanti Mandamentali di Categoria.

III. La Consulta Provinciale elegge al suo interno il Presidente del Movimento e un Gruppo di Coordinamento formato da un massimo di dieci Componenti, compreso il Presidente, oltre al Presidente uscente.

IV. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma II del presente articolo siano in numero inferiore a dieci, dopo l'elezione del Presidente e prima della nomina del Gruppo di coordinamento, individueranno i Componenti mancanti, scegliendoli tra gli associati con le caratteristiche indicate al comma I che verranno proposti alla Giunta Esecutiva che ne delibererà la nomina.

V. Il Consiglio Direttivo, con apposito Regolamento, definirà il funzionamento della Consulta Provinciale e dei Movimenti.

Rinnovo cariche disposizioni comuni

Art. 17 - Fasi delle elezioni

I. Hanno diritto di voto tutti i soci iscritti con regolare delibera di iscrizione al momento della votazione e in regola con il versamento delle quote associative.

II. Il rinnovo delle cariche associative si svolge ogni quattro anni, secondo le modalità indicate dal presente Regolamento e da eventuali specifiche del Consiglio Direttivo e prevede le seguenti fasi elettive:

a) Elezioni dei Delegati e Vice Delegati Comunali e dei Rappresentanti Mandamentali di Categoria.

In tutti i mandamenti si svolgono, nello stesso giorno o periodo, le votazioni per la nomina dei Delegati e Vice Delegati Comunali e dei Rappresentanti Mandamentali di Categoria.

b) Elezioni a Componenti del Consiglio Mandamentale dei Rappresentanti Mandamentali di Categoria in rappresentanza di Sistemi di Mercato.

In tutti i mandamenti e nello stesso giorno o periodo, i Rappresentanti Mandamentali di Categoria eleggono i Rappresentanti Mandamentali dei Sistemi di Mercato quali Componenti del Consiglio Mandamentale.

c) Elezioni del Presidente, del Vice Presidente e della Giunta Mandamentale.

In tutti i mandamenti e nello stesso giorno o periodo, i Componenti del Consiglio Mandamentale, riuniti in Consiglio, eleggono il Presidente, il Vice Presidente e i cinque Componenti della Giunta Mandamentale.

d) Elezioni dei Presidenti e Vice Presidenti Provinciali delle Categorie.

Presso la sede provinciale di Confartigianato, nello stesso giorno o periodo, i Rappresentanti Mandamentali di Categoria, riuniti in Consulta, eleggono il Presidente Provinciale della Categoria e il Vice Presidente.

e) Elezioni, quali Componenti del Consiglio Direttivo, dei Presidenti Provinciali di Categoria in rappresentanza dei Sistemi di Mercato.

I Presidenti Provinciali di Categoria, presso la sede provinciale di Confartigianato Vicenza nello stesso giorno o periodo, eleggono i Rappresentanti Provinciali dei Sistemi di Mercato quali Componenti del Consiglio Direttivo.

f) Elezione dei Presidenti e dei Componenti il Gruppo di coordinamento dei Movimenti Giovani Imprenditori e Donne Impresa.

Presso la sede provinciale di Confartigianato, anche in momenti diversi i Componenti dei Movimenti indicati nell'art. 16 del Regolamento, riuniti in Consulta, eleggono il Presidente e i Componenti del Gruppo di coordinamento dei rispettivi Movimenti.

g) Elezioni del Presidente, del Vice Presidente e dei cinque Componenti della Giunta Esecutiva.

I Componenti il Consiglio Direttivo di cui ai commi I, II e III dell'art. 25 dello Statuto e del comma IV del medesimo articolo, se facenti parte del Consiglio Direttivo, eleggono il Presidente Provinciale, il Vice Presidente Provinciale e i cinque Componenti della Giunta Esecutiva.

Art. 18 - Ufficio Provinciale Elettorale

I. Per la gestione delle fasi delle elezioni, per coordinare e garantire il rispetto delle regole statutarie e regolamentari e per risolvere eventuali dubbi interpretativi e ricorsi, il Consiglio Direttivo istituisce l'Ufficio Provinciale Elettorale formato dal Presidente che dovrà essere persona esterna all'Organizzazione e di comprovata terzietà e competenza in materia e da altri quattro Componenti, anche esterni a Confartigianato Vicenza. Per la nomina dei Componenti, viene applicato quanto previsto dal comma VI dell'art. 7 del Regolamento.

II. I Componenti interni non dovranno essere candidati ad alcun livello di cariche associative di Confartigianato Vicenza.

III. In caso di utilizzo di procedura per le votazioni elettroniche, l'Ufficio Provinciale Elettorale provvede a validare i risultati delle elezioni previste dalla lettera "a" comma II dell'art.17 del Regolamento.

Art. 19 - Disposizioni comuni

I. Spetta al Presidente Provinciale uscente indire tutti i livelli di elezioni sulla base del calendario predisposto dal Consiglio Direttivo.

II. Tutte le votazioni si svolgono a scrutinio segreto e, in caso di più elezioni nella stessa fase, si procede sempre con votazioni distinte.

III. Per le votazioni si utilizzano schede in cui sono indicati i nomi dei candidati e il numero massimo di preferenze. Per le elezioni di cui alle lettere:

- "a" Elezioni dei Delegati e Vice Delegati comunali e dei Rappresentanti Mandamentali di Categoria;

- "c" per il Presidente e Vice Presidente Mandamentale;

- "d" Elezioni dei Presidenti e Vice Presidenti Provinciali delle Categorie;

- "f" per il Presidente dei Movimenti;

- "g" per il Presidente e del Vice Presidente Provinciale;

indicate nel comma II dell'art.17, andrà indicata una sola preferenza per ogni tipo di votazione. L'indicazione di altri nominativi sulla scheda e/o di un numero superiore di preferenze rende nulla la scheda stessa.

IV. Le schede sono convalidate, prima dell'avvio delle votazioni, dal responsabile delle operazioni di voto, nominato dalla Giunta Esecutiva.

V. Nel caso di parità di voti, la carica viene attribuita al candidato più anziano.

Elezioni dei Delegati e Vice Delegati Comunali e dei Rappresentanti Mandamentali di Categoria

Art. 20 - Elezioni dei Delegati, Vice Delegati Comunali, Rappresentanti Mandamentali di Categoria

I. Il Presidente Provinciale indice le elezioni almeno sessanta giorni prima dello svolgimento delle elezioni, con pubblicazione sul giornale associativo o a mezzo stampa e con esposizione dell'avviso in tutte le sedi e gli uffici di Confartigianato Vicenza.

II. L'avviso riporta la data o periodo delle votazioni, i seggi e gli orari di apertura, la scadenza per la presentazione delle candidature e le modalità delle operazioni di voto.

Art. 21 - Seggi elettorali

I. La Giunta Esecutiva, su proposta delle Giunte Mandamentali:

a) individua gli uffici del Mandamento abilitati a seggi elettorali;

b) nomina per ogni seggio, il Responsabile delle operazioni di voto, che dovrà essere un socio dell'Organizzazione non candidato;

c) nomina, per ogni seggio, due scrutatori individuati tra il personale di Confartigianato Vicenza, se le elezioni sono effettuate con il sistema tradizionale con schede su carta.

II. Spetta al Responsabile delle operazioni di voto:

- a) convalidare le schede di voto, delegando anche uno scrutatore;
- b) sovrintendere al regolare svolgimento delle votazioni;
- c) segnalare eventuali irregolarità all'Ufficio Provinciale Elettorale;
- d) redigere il verbale dell'esito delle elezioni e trasmetterlo al Presidente Mandamentale se le elezioni sono effettuate con il sistema tradizionale.

Art. 22 - Candidature

I. Il socio può candidarsi a cariche associative in rispetto, al comma I e III dell'art. 5 e degli artt. 33, 34 e 35 dello Statuto.

II. La candidatura deve essere presentata dall'interessato, almeno quarantacinque giorni prima del giorno-periodo fissato per le elezioni, presentando l'apposito modulo compilato e protocollato dalla segreteria del mandamento.

III. Il socio può candidarsi distintamente sia per le cariche di Delegato Comunale, Vice Delegato Comunale, Rappresentante Mandamentale di Categoria; nel caso risultasse eletto in più di una votazione, dovrà esprimere per iscritto entro tre giorni dalla nomina, al Presidente Mandamentale, l'accettazione di una sola carica e la rinuncia delle altre. La sostituzione avverrà con i criteri previsti dall'art. 10 del Regolamento.

IV. Chi si candida a ricoprire la carica di Presidente Mandamentale, deve essere stato almeno per un mandato componente del Consiglio Mandamentale.

V. Verificati i requisiti per le candidature il Presidente del Mandamento le trasmette all'Ufficio Provinciale Elettorale che provvede alla validazione.

VI. Il Presidente Provinciale provvede alla pubblicazione delle candidature, attraverso il giornale associativo, eventuali altri giornali e con l'esposizione presso le sedi e gli uffici territoriali della Confartigianato Vicenza, almeno dieci giorni prima della votazione.

VII. In caso di non validazione della candidatura, il Presidente Provinciale comunica all'interessato le motivazioni a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o casella PEC, entro cinque giorni dal giorno della pubblicazione delle candidature. L'interessato, può ricorrere entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Ufficio Provinciale Elettorale che decide sul ricorso entro due giorni.

VIII. In caso di mancanza di candidature o di votazione deserta, il Consiglio Mandamentale entrante, dopo la sua costituzione e successivamente alla nomina del Presidente, Vice Presidente Mandamentale e della Giunta del Mandamento, propone i nominativi individuati per il Delegato e/o del Vice Delegato comunale e/o del Rappresentante Mandamentale di Categoria, alla Giunta Esecutiva che ne delibera la nomina.

Art. 23 - Operazioni di voto

I. Il socio può votare solo presso uno dei seggi predisposti dal Mandamento nell'ambito del quale rientra il Comune dove è stata indicata la sede dell'impresa. In caso di votazione con sistema elettronico, il voto potrà essere espresso presso qualsiasi seggio predisposto a tal fine da Confartigianato Vicenza.

II. Il socio, previa identificazione e verifica dei requisiti previsti per esercitare il diritto di voto, viene registrato e abilitato a votare con distinte elezioni, una per la votazione del Delegato Comunale, una per il Vice Delegato del Comune e una per la votazione del Rappresentante Mandamentale della categoria cui appartiene il socio.

III. Il socio può essere portatore di una sola delega per ogni elezione conferita per iscritto ad un altro socio e presentata all'atto dell'identificazione.

Art. 24 - Spoglio dei voti

I. In caso di utilizzo del sistema di elezione tradizionale, lo spoglio pubblico dei voti viene svolto, alla chiusura definitiva dei seggi, da parte del Responsabile delle operazioni di voto che redige il verbale della votazione e lo trasmette al Presidente Mandamentale uscente.

II. Se viene utilizzato il sistema di votazione elettronico, alla conclusione delle elezioni di cui al comma II, lettera a) art. 17 del Regolamento, i risultati e i report delle elezioni saranno visibili esclusivamente dai Componenti dell'Ufficio Provinciale Elettorale. Entro due giorni lavorativi, l'ufficio Provinciale Elettorale, invia al Presidente Mandamentale uscente, i risultati delle votazioni del Mandamento di propria competenza.

III. Il Presidente Mandamentale uscente, acquisisce l'accettazione della carica e comunica all'eletto le responsabilità inerenti la stessa; trasmette entro cinque giorni lavorativi la documentazione all'Ufficio

Provinciale Elettorale e alla Giunta Esecutiva, che provvede a dichiarare gli eletti entro cinque giorni lavorativi dalla trasmissione.

IV. Il socio può impugnare per iscritto presso l'Ufficio Provinciale Elettorale l'esito delle votazioni entro cinque giorni dall'avvenuta formalizzazione dell'esito delle votazioni.

V. L'Ufficio Provinciale Elettorale delibera entro cinque giorni e ne dà comunicazione immediata all'interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

Elezioni:

**Rappresentanti di Categoria nei Consigli Mandamentali;
Presidente, Vice Presidente e Giunta Mandamentale;
Presidenti e Vice Presidenti Provinciali delle Categorie;
Rappresentanti di Categoria nel Consiglio Direttivo;
Presidente, Vice Presidente e cinque Componenti Giunta Esecutiva.**

Art. 25 - Modalità

I. Il Presidente Provinciale, almeno entro quindici giorni dall'avvenuta formalizzazione dell'esito delle votazioni dei Delegati e Vice Delegati comunali e dei Rappresentanti Mandamentali di Categoria, indice le elezioni dei Componenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) del comma I art. 17 del Regolamento, convocando gli Organi interessati secondo il calendario prestabilito.

II. Le riunioni sono presiedute dal:

- Presidente Mandamentale o, suo delegato, per gli Organi Mandamentali;
- Presidente Provinciale di Categoria o suo delegato per le Consulte delle Categorie;
- Presidente Provinciale per gli Organi provinciali.

In tutti i casi chi presiede la riunione si avvale di un funzionario per le operazioni di scrutinio e di verifica.

III. Le candidature vanno presentate entro almeno dieci giorni prima dallo svolgimento delle singole riunioni alla Segreteria Organi Sociali e Servizi Generali di Confartigianato Vicenza e pubblicate sul sito dell'Organizzazione.

IV. Lo spoglio delle schede avviene subito dopo la chiusura delle votazioni: il Presidente della riunione provvede a verbalizzare la validità e il risultato dell'elezione ed a dichiarare gli eletti dandone comunicazione alla Giunta Esecutiva.

V. I ricorsi avverso le elezioni oggetto del presente articolo, devono essere presentati entro cinque giorni dalle votazioni, all'Ufficio Provinciale Elettorale che deciderà entro cinque giorni dal ricevimento, dandone comunicazione immediata all'interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

VI. Per le elezioni del Presidente, del Vice Presidente e dei cinque Componenti della Giunta Esecutiva, si applica l'art. 25 dello Statuto; per i Componenti del Direttivo di cui alla lettera c) comma III art. 25 dello Statuto si applicano i criteri identificativi fissati dal comma V art. 14 del presente Regolamento.

Art. 26 - Rappresentanza dei Sistemi di Mercato

I. I Rappresentanti Mandamentali di Categoria sono convocati ognuno nel proprio Sistema di Mercato di appartenenza, per eleggere al loro interno i nominativi per il Consiglio Mandamentale.

II. I Presidenti Provinciali di Categoria sono convocati ognuno nel proprio Sistema di Mercato di appartenenza, per eleggere al loro interno i Rappresentanti di Sistema per il Consiglio Direttivo.

III. In caso di mancata elezione in alcuni Mandamenti del Rappresentante Mandamentale di Categoria, così come previsto dal comma VII dell'art. 22 del Regolamento, si procederà comunque all'elezione dei Rappresentanti dei Sistemi di Mercato di cui ai due commi precedenti, con i soggetti risultati eletti.

Art. 27 - Individuazione dei Componenti del Consiglio Direttivo in rappresentanza dei Mandamenti e delle Categorie

I. I Mandamenti e le Categorie sono rappresentati in Consiglio Direttivo nel seguente modo:

MANDAMENTI: un rappresentante fino a mille imprese associate, che corrisponde al Presidente Mandamentale. Ai Mandamenti che superano il migliaio di imprese socie spettano ulteriori rappresentanti,

nominati dalla Giunta Mandamentale, tra i suoi Componenti per ogni mille iscritti con arrotondamento al migliaio inferiore.

CATEGORIE: per ogni Sistema di Mercato, i Presidenti delle Categorie che lo compongono, eleggono un numero di Componenti per il Consiglio Direttivo pari a un rappresentante per ogni mille imprese associate del Sistema complessivo, con arrotondamento in eccesso al superamento dei cinquecento iscritti.

II. I Componenti di cui ai commi I, II, III e IV dell'art. 25 dello Statuto partecipano al Consiglio Direttivo, con diritto di voto.

Art. 28 - Presidenti uscenti

I Presidenti uscenti, Mandamentali, Provinciali di Categoria, limitatamente al successivo mandato e nel rispetto del limite di candidature previste dall'art. 34 dello Statuto, sono Componenti a pieno titolo, dei rispettivi Organi.

Art. 29 - Durata delle cariche

I. Le cariche associative hanno la durata prevista dall'art. 34 dello Statuto. Le cariche in scadenza di mandato, sono valide fino all'insediamento dei nuovi Organi Associativi.

II. Il Consiglio Direttivo uscente svolge le sue funzioni ordinarie fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, che avverrà a conclusione di tutte le fasi elettive che definiscono i suoi Componenti.

Disposizioni di carattere generale

Art. 30 - Convocazione dell'Assemblea Generale

I. Il Presidente Provinciale di Confartigianato Vicenza convoca l'Assemblea Generale ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno.

II. L'Assemblea sarà convocata altresì quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

III. La data dell'Assemblea Generale dovrà essere comunicata ai soci almeno dieci giorni prima della riunione, mediante convocazione:

a) pubblicata sul periodico di Confartigianato Vicenza o con altro mezzo di stampa;

b) esposta all'interno degli uffici di Confartigianato Vicenza;

c) inviata mediante strumento elettronico che provi la ricezione dell'avviso.

IV. Il titolare di impresa individuale può delegare altro associato di Confartigianato Vicenza; il socio dell'impresa, con poteri di rappresentanza della stessa, può delegare altro socio dell'impresa stessa oppure altro associato di Confartigianato Vicenza.

V. La delega viene presentata in forma scritta, per la verifica e l'acquisizione, al momento della partecipazione all'Assemblea. Ciascun associato non può essere portatore di più di una delega.

Art. 31 - Collegio dei Revisori dei Conti

I. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge, tra i propri Componenti effettivi, un Presidente.

II. I Revisori dei Conti hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo di Confartigianato Vicenza a titolo consultivo.

III. Il Presidente del Collegio, se invitato dal Presidente di Confartigianato Vicenza partecipa, a titolo consultivo, alle riunioni della Giunta Esecutiva.

Art. 32 - Collegio dei Probiviri

I. Il Collegio dei Probiviri elegge fra i propri membri il Presidente del Collegio.

II. Il ricorso al Collegio dei Probiviri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

III. La decisione del Collegio dei Probiviri è emessa per iscritto e comunicata alle parti interessate nel termine di sessanta giorni dalla data in cui la vertenza è stata portata a conoscenza del Presidente del Collegio.

IV. In relazione all'art. 3 del presente Regolamento, il termine per presentare il ricorso contro la mancata accettazione a socio è di sessanta giorni dalla relativa comunicazione.

V. Il Collegio dei Probiviri è convocato dal suo Presidente.

Art. 33 - Segretario\Direttore Generale di Confartigianato Vicenza

I. L'attività del Segretario\Direttore Generale si esplica essenzialmente nei confronti degli Organi statutari ed in particolare del Presidente e della Giunta Esecutiva; egli opera inoltre verso l'esterno e nei riguardi della struttura stessa, con lo scopo fondamentale di dare la più efficace ed efficiente applicazione ai deliberati degli Organi competenti.

II. Il Segretario\Direttore Generale svolge anche un'azione di proposta, promozione e sintesi delle esigenze ed indicazioni provenienti dai vari settori previsti dall'organigramma associativo e riveste un ruolo operativo diretto sui temi giudicati di rilevanza strategica dalla Giunta Esecutiva.

Art. 34 - Modifiche allo Statuto

I. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere inviate ai soci almeno un mese prima della data di convocazione dell'Assemblea Generale in sede straordinaria.

II. Per l'approvazione è necessario il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Art. 35 - Espletamento del mandato

I. Il Consiglio Direttivo può fissare, per il Presidente Provinciale e per i Componenti la Giunta Esecutiva, il rimborso degli oneri sostenuti per l'espletamento del loro mandato.

II. Il Consiglio Direttivo decide altresì l'emolumento da corrispondere ai Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

Incompatibilità

Art. 36 - Incompatibilità

I. Spetta alla Giunta Esecutiva verificare l'esistenza di cause di incompatibilità dei Componenti degli Organi Sociali di cui al comma I art. 35 dello Statuto e quindi dichiarare la decadenza dalla carica e avviare il processo di sostituzione.

II. L'incompatibilità viene ratificata dal Consiglio Direttivo.

III. Per le tre fattispecie di incompatibilità previste dall'art. 35 dello Statuto, la Giunta Esecutiva provvede nel modo seguente:

a) per gli incarichi di partito, lettera a) comma I art. 35 dello Statuto, e l'assunzione di candidature, lettera b) comma I art. 35 dello Statuto, la decadenza è automatica e la Giunta Esecutiva adotta i provvedimenti conseguenti;

b) per gli incarichi istituzionali, lettera a) comma I art. 35 dello Statuto, o presso Organi di natura pubblica, lettera c) comma I art. 35 dello Statuto, l'interessato deve chiedere il nulla osta alla Giunta Esecutiva che decide considerando la funzionalità dell'incarico rispetto alle strategie associative. La decisione viene motivata e ratificata dal Consiglio Direttivo. Qualora l'interessato non faccia richiesta alla Giunta Esecutiva, la stessa procede d'iniziativa.

IV. E' altresì causa di incompatibilità, ricoprire cariche elettive di rappresentanza presso altre Associazioni o Organizzazioni che operino in concorrenza con la politica di Confartigianato Vicenza.

V. L'interessato entro quindici giorni dal verificarsi della causa di incompatibilità, dovrà darne comunicazione alla Giunta Esecutiva a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o P.E.C.. La decadenza della carica associativa ricoperta avrà effetto dalla data della predetta comunicazione.